



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 145 dd. 31.12.2018

OGGETTO: Affidamento di attività strumentali alla partecipata G.E.A.S. S.p.A. – lavori di sistemazione e adeguamento igienico/sanitario dei serbatoi di accumulo degli acquedotti frazioni Prato e Prusa. Approvazione della relativa convenzione.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore 8:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	assente giustificato
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- il Comune di San Lorenzo Dorsino partecipa direttamente al capitale della G.E.A.S. S.p.A. c.f. n. 01811450227, con sede legale nel Comune di Tione di Trento (TN), avendo sottoscritto n. 28.228 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di € 1,00 su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 2,48% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
- trattasi di società in house operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all'ente socio;
- con riferimento a detta partecipata questo Comune ha redatto il piano operativo di razionalizzazione (POR), ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 23.12.2014, n. 190, cui hanno fatto seguito la pubblicità e le comunicazioni ivi previste;
- la partecipata è stata sottoposta alla revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 ("decreto correttivo"); infatti, con deliberazione n. 24 del 29.09.2017, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, confermando il mantenimento della partecipazione in G.E.A.S. S.p.A.;
- la partecipata è stata sottoposta alla revisione ordinaria di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 ("decreto correttivo"); infatti, con deliberazione n. 24 del 27.12.2018, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, confermando il mantenimento della partecipazione in G.E.A.S. S.p.A.;
- i servizi pubblici locali gestiti dalla partecipata in questione, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;
- l'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali gestiti dalla partecipata, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato di cui all'art. 4, commi 2, lett. d) e 5 del D.Lgs. 175/2016;

Evidenziato che:

- la G.E.A.S. S.p.A. ha adeguato il proprio statuto sociale alle previsioni di cui al D.Lgs. 175/2016;
- la citata partecipata, quale società in house multisocio, è attratta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli artt. 5 (comma 9 escluso) e 192 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. d), dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) e comma 5 e dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;
- la governance della partecipata prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del citato D.Lgs. 175/2016;
- il Comitato di controllo della G.E.A.S. S.p.A con delibera del 21.12.2017 ha approvato la "Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) D.Lgs. 175/2016" riferita all'affidamento delle attività strumentali, quali quelle oggetto del presente provvedimento;
- il citato art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016 recita testualmente: *"2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina"*

nazionale di recepimento;” il successivo comma 5 recita: “5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.”;

- la partecipata ha chiuso il bilancio consuntivo degli anni 2016 e 2015 con i seguenti e rispettivi risultati netti di esercizio: € 58.682,00 ed € 132.223,00;
- la partecipata, a seguito di specifica richiesta formulata dall'Amministrazione comunale, ha formulato la propria offerta economica a definizione dei rapporti inerenti all'attività strumentale di cui al presente provvedimento (dettagliatamente descritta all'art. 1 dello schema di convenzione), acquisita in atti sub prot. n. 6944 dd. 03.12.2018 unitamente allo schema di convenzione;

Rilevato che:

- la convenzione di cui sopra, ora oggetto di approvazione, norma i rapporti di contesto, economici e finanziari tra ente e società partecipata;
- l'impegno di spesa che la sua approvazione comporta è coerente con le previsioni economiche – finanziarie del Comune, in quanto trova copertura nel correlato stanziamento di bilancio, come appresso indicato; l'iniziativa, inoltre, è prevista negli strumenti programmatici dell'ente;
- tenendo conto della platea degli aspetti sopra considerati, il rapporto “qualità/prezzo” trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopraddeffa partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento, così come nel seguito ulteriormente rappresentato;
- G.E.A.S. S.p.A è società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V del codice civile, attratta al regime del controllo analogo congiunto, che persegue l'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. fff) del D.Lgs. 50/2016 e che gode dei diritti di esclusiva e/o speciali ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. III) e mmm) dello stesso decreto;
- l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2 del D.Lgs. 50/2016 recita: “2. *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*”.

Puntualizzato che l'affidamento in house consente di perseguire il meglio nel rapporto qualità/prezzo a valere per l'affidamento di autoproduzione di beni, funzioni o servizi strumentali;

Evidenziato che:

- la società in questione è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le cui attività sono svolte nei confronti degli enti soci, i quali esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge; il particolare rapporto giuridico intercorrente tra ente socio e società affidataria in house permette al primo di esercitare nei confronti della seconda un controllo e un'ingerenza più penetranti rispetto a quanto praticabile nei confronti di un soggetto terzo, in quanto estesi agli atti sociali e non rigidamente vincolati al rispetto della convenzione stipulata, ciò che è particolarmente qualificante; detta società è organizzata, impostata e strutturata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing, sicché, nella definizione e adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è

vincolata alla decisione dei propri soci pubblici affidanti, reciprocamente legati da apposita convenzione di controllo analogo congiunto e di partecipazione nella gestione: gli enti soci, in definitiva, hanno il potere di condizionare l'azione della società in modo tempestivo ed efficace;

- benché nel caso specifico si tratti di servizi strumentali (non pubblici d'interesse generale) disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le ragioni della scelta dell'in house providing rispetto al ricorso al mercato sono da individuare, tra l'altro,:
 - nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata G.E.A.S. S.p.A. in particolare nel campo degli acquedotti: la società ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbe aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività;
 - nella congruità e ragionevolezza, in una logica "qualità/prezzo", dell'offerta presentata da detta società, dove il valore della prestazione è, nel suo complesso, pari a € 59.141,15, onnicomprensivo delle competenze della società a copertura dei costi totali operativi ed extra-operativi, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della società stessa;
 - nella possibilità, nei termini sopra precisati, di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività;
 - nella conoscenza specifica ed approfondita del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta o garantita;
 - nel fatto che l'attività strumentale in esame è riconducibile nell'alveo di un rischio correlato all'esecuzione dell'attività del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito dal Comune a favore della cittadinanza da esso rappresentata in via esponenziale;
 - nella constatazione che il know how posseduto dalla società, con duplice riferimento all'attività strumentale di che trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, è a tutto beneficio della collettività;
- a sostegno della congruità dell'offerta presentata dalla società nell'ottica del rapporto qualità/prezzo, gioca anche un altro fattore non trascurabile: l'affidamento da parte dell'ente alla società dell'autoproduzione delle attività e funzioni in argomento pone l'ente stesso nella favorevole condizione di evitare l'impiego di quelle risorse umane e tecniche, già di per sé scarse, che, in caso contrario, avrebbero comunque un loro costo significativo e dovrebbero essere distolte dagli adempimenti e impieghi cui normalmente sono assegnate, con una serie di ripercussioni negative oltre che di carattere economico, anche in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- inoltre, la società, ai sensi di legge, potrà ricorrere al mercato, procedendo, in applicazione della normativa di riferimento, all'affidamento di segmenti di realizzazione delle attività strumentali affidate, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; per quanto esternalizzato, la società seguirà le procedure pubbliche di affidamento ed eventuali economie ottenute ricadranno a totale beneficio dell'ente socio sulla base di adeguata rendicontazione, in similitudine all'ipotesi in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta dall'ente;
- a quanto sopra evidenziato, si deve aggiungere e considerare che l'affidamento di che trattasi darà la possibilità alla società di rafforzare la propria struttura organizzativa e di meglio attrezzarsi, in modo tale da realizzare una gestione delle attività e dei servizi sempre più rispondente all'interesse economico e patrimoniale dell'ente e atta a garantire per il futuro la capacità da parte sua di essere destinataria dell'affidamento ad opera degli enti soci di ulteriori e aggiuntivi beni, funzioni e/o servizi strumentali a costi sempre più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, il tutto a vantaggio della collettività rappresentata da detti enti; è quindi interesse dell'ente socio, a favore della propria collettività, concorrere al mantenimento in seno alla società partecipata del know how acquisito, in vista dei possibili futuri sviluppi organizzativi e di innovazione tecnologica, con l'obiettivo ultimo di contenere, grazie

all'adozione di idonee sinergie sistemiche, i costi dei servizi e delle attività svolte a favore dei soci;

- i costi fissi della società, attestati in sede di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali, risultano mediamente inferiori ai costi fissi di altre società similari sia a livello nazionale che regionale; la società ha da sempre mantenuto un equilibrio economico-finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile senza bisogno di alcun intervento da parte dei soci a ripianamento delle perdite di bilancio, per quanto riguarda in particolare i costi dell'attività strumentale di cui al presente provvedimento, nella loro definizione G.E.A.S. S.p.A. ha adottato un'impostazione tagliata su misura per le esigenze specifiche dell'ente, allo scopo di fornire una prestazione di elevata qualità in termini di efficienza, efficacia ed economicità, a condizioni tecniche e economiche equilibrate, tale da consentire alla società e all'ente socio di preservare i reciproci interessi ed equilibri, contenendo il rischio da appalto in capo a quest'ultimo;
- l'affidamento diretto in house - e le prestazioni ricomprese nella proposta della società - si presenta pertanto decisamente conveniente in quanto idoneo a soddisfare le esigenze dell'ente e della collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione); garantisce una gestione flessibile, secondo un modello che, anziché essere fisso e bloccato in un disciplinare valido per tutta la durata del rapporto, può essere variato in base alle esigenze dell'ente socio, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati; consente di beneficiare degli standard qualitativi con cui la società svolge le attività strumentali oggetto di affidamento lungo tutta la fase di realizzazione; favorisce il mantenimento e l'accrescimento nella società di adeguati livelli produttivi tali da assicurare in capo alla stessa crescenti economie di scala; assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra società e territorio grazie all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci;

Atteso che, in considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che la società G.E.A.S. S.p.A. nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quali società in linea con i principi dettati dall'art. 192 D.Lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano i relativi statuti sociali;

Rilevato che, per quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano ampiamente i presupposti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello dell'in house providing, in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello dell'in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo. Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare: - capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi; - ha una gestione in equilibrio; - situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale; - dotazione organica adeguata alla gestione del servizio; - capacità di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio. Infine è stato accertato che l'affidamento in oggetto risulta ampiamente competitivo dal punto di vista economico, rispetto ai prezzi di mercato del territorio;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra esposto e motivato in termini di quantità, efficacia, qualità, regolarità, efficienza, economicità di gestione, economia di risorse pubbliche, l'affidamento delle attività strumentali di che trattasi (dettagliatamente descritte all'art. 1 dello schema di convenzione in atti sub prot. n. 6944 dd. 03.12.2018) alla società partecipata G.E.A.S.

S.p.A. attraverso il modello dell'in house providing senza ricorso al mercato e valutata ragionevole e congrua, per le stesse considerazioni, l'offerta formulata da G.E.A.S. S.p.A., in atti sub prot. n. 6944 dd. 03.12.2018 come da prospetto in dispositivo;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto al fine di dare luogo alla stipula della convenzione;

Considerato che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2011)" al punto 2.2. cita: *"Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG."*

Richiamata la deliberazione n. 2 del 07.03.2018, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio finanziario 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, la nota integrativa al bilancio e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

Dato atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio così approvato rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

Verificato che il codice P.F. U 2.02.01.09.010 (cap. 3502) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso presenta idonea e sufficiente disponibilità ad impegnare la spesa prevista dal presente atto deliberativo, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Ricordati gli obblighi di iscrizione nell'Elenco ANAC entro il 30.10.2017 come da Linea guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 235 del 15.02.2017 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 951 del 20.09.2017; in particolare il fatto che il punto 9.2 delle accennate Linee Guida prevede che a partire dal 30.10.2017 i soggetti di cui al punto 3, vale a dire *"le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che (...) intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi"* possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house;

Atteso che l'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha istituito, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri soggetti in house, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente

strumentale. L'ANAC - con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, successivamente emendata con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017 - ha adottato le linee guida di cui alla disposizione sopra riportata ed il Consorzio dei Comuni ha emanato apposita Circolare in materia in data 01.02.2018. G.E.A.S. S.p.A. è iscritta nell'elenco dal 07.02.2017, su richiesta del Comune di Stenico (domanda n. 325) per tutti i membri soci;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria;

Visti:

- l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23.12.2014, n.190;
- gli artt. 16 e 18 della legge 07.08.2015, n. 124;
- la legge 28.01.2016, n. 11;
- le direttive UE 2014/23 - 24 - 25 riferite rispettivamente alle concessioni, ai settori ordinari e ai settori speciali;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 5 (comma 9 escluso) e 192 per le società in house;
- il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 ("decreto correttivo") e in particolare, per le società in house, gli artt. 4, comma 2, lett. c) esclusa e 16;
- la L.P. 12.12.2016, n. 19, con particolare riferimento all'art. 7, commi 1 e da 11 a 13;
- la L.P. 27.12.2010, n. 27, con particolare riferimento all'art. 24;
- la L.P. 16.06.2006, n. 3, con particolare riferimento all'art. 33;
- la L.P. 10.02.2005, n. 1, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18-bis;
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo Statuto della G.E.A.S. S.p.A.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte e richiamato l'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, alla Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. (in sigla GEAS S.p.A.) con sede in Tione di Trento (TN), Via Padre Gnesotti, n. 2, in coerenza anche con le previsioni di cui agli artt. 1, comma 2, 4 comma 1, 5 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, le attività strumentali - lavori di adeguamento igienico sanitario dei serbatoi di accumulo degli acquedotti frazioni Prato e Prusa (attività dettagliatamente descritte all'art. 1 dello schema di convenzione in atti sub prot. n. 6944 dd. 03.12.2018 di cui al seguente punto 2.) avverso un importo di € 39.466,90 per lavori oltre a € 19.674,25 per somme a disposizione per complessivi € 59.141,15 come da offerta della G.E.A.S. S.p.A. in atti sub prot. n. 6944 dd. 03.12.2018 di seguito riportata:

A LAVORI	Progetto
a1 Opere civili di acquedotto	€ 14.557,00
a2 Opere da edili	€ 14.567,00
a3 Opere da elettricista e potabilizzazione	€ 9.242,90
a4 Oneri di sicurezza	€ 1.100,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 39.466,90

B SOMME A DISPOSIZIONE	Progetto
b1 Imprevisti 5% e arr.	€ 1.973,35
b2 Corrispettivi GEAS per gestione attività 7,5%	€ 2.960,02
b3 Spese Tecniche complessive: 10% lavori	€ 3.946,69
b4 I.V.A. sui lavori ed imprevisti 5%	€ 9.116,85
b5 I.V.A. corrispettivi GEAS per gestione attività 22%	€ 651,20
b6 C.N.I.A. su spese tecniche 4%	€ 157,87
b7 I.V.A. su spese tecniche e contributi 22%	€ 868,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.674,25

RIEPILOGO	Progetto
A) Per lavori	€ 39.466,90
B) Per somme a disposizione	€ 19.674,25
TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 59.141,15

2. di disporre che il rapporto contrattuale di cui al punto 1. sia regolamentato da apposita convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs.175/2016, di cui si approva lo schema, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), agli atti sub prot. n. 6944 dd. 03.12.2018;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2;
4. di impegnare la spesa di € 59.141,15 di cui al punto 1. al codice P.F.U 2.02.01.09.010 (cap. 3502) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità;
5. di dare inoltre atto che, in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo - delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;
6. di disporre che il contraente è tenuto a trattare i dati personali in conformità alla normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) ed in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune.

VD



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- Albino Dellaidotti -

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

CONVENZIONE

relativa ai lavori di adeguamento igienico sanitario dei serbatoi di

accumulo acquedotti frazioni Prato e Prusa

Il giorno _____, tra le parti di seguito indicate: -----

➤ **Giudicarie Energia Acqua Servizi spa, in sigla GEAS spa**, con sede a
Tione di Trento (TN) in Via Padre Gnesotti n. 2, c.f. 01811460227,
legalmente rappresentata dal Presidente Consiglio di Amministrazione,
dott. ing. Valter Paoli, nato a Vermiglio (TN) il 25/02/1955, in esecuzione
della deliberazione del C.d.A. n. 63 del 21/12/2017, di seguito indicata
anche solo come “società”; -----

➤ **Comune di San Lorenzo Dorsino**, con sede in Piazza delle Sette Ville
n. 4 (TN), c.f. 02362480226, legalmente rappresentato dal Sindaco, Albino
Dellaidotti, nato a _____ il _____, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, di
seguito indicato anche solo come “ente socio”; -----

Premesso:

a) che GEAS spa è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V,
capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta,
operante ai sensi degli art. 16 e 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 ossia
quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto; -----

b) che l’ente socio è un ente locale e possiede n. 28.228 azioni ordinarie con
diritto di voto del valore nominale unitario di 1,00 € su un totale di n.
1.140.768 azioni, pari al 2,48% del capitale sociale; -----

c) che con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci

	necessaria per la realizzazione dell’opera. -----	
	Tutto ciò premesso	
	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.	
	Art. 1 – Oggetto	
	La presente convenzione ha come oggetto l’affidamento da parte dell’ente	
	socio alla società dell’autoproduzione di beni e funzioni strumentali	
	concernente la realizzazione dei “Lavori di adeguamento igienico sanitario dei	
	serbatoi di accumulo delle frazioni di Prato e Prusa”, di seguito indicati anche	
	solo come “opera”. Specificamente, rientrano in tale autoproduzione le	
	seguenti attività, che potranno essere svolte dalla società sia tramite proprio	
	personale sia affidando specifici incarichi a soggetti terzi, in possesso	
	dell’esperienza e delle abilitazioni necessarie per il perfetto adempimento	
	dell’incarico oggetto di affidamento: -----	
	a) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori ai sensi	
	della normativa provinciale e nazionale vigente in materia (quest’ultima	
	per quanto applicabile all’ordinamento provinciale), inclusa la redazione	
	del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008	
	qualora necessario. Nella progettazione dei lavori sono incluse tutte le	
	attività tecniche, comunque denominate, indispensabili per la	
	progettazione esecutiva (quali, a titolo puramente indicativo e non	
	esaustivo, i rilievi dello stato di fatto, le relazioni e perizie geologiche, le	
	verifiche catastali e tavolari, etc.); -----	
	b) l’acquisizione di tutti gli atti amministrativi autorizzativi, comunque	
	denominati, necessari per la realizzazione dell’opera; -----	
	pag. 3 di 11	

nell'emissione di atti autorizzativi, comunque denominati, necessari per la
realizzazione dell'opera, modifiche dell'opera richieste dall'ente socio sia
nella fase progettuale che in quella esecutiva, imprevisti geologici o statici
connessi alle strutture già esistenti di proprietà dell'ente socio, etc.. -----

Art. 3 – Altre obbligazioni della società

Nella fase della progettazione la società dovrà confrontarsi con l'ente socio al fine di proporre e concordare le soluzioni tecniche più adeguate alle esigenze di funzionalità dell'opera. -----

Inoltre, la società dovrà effettuare tutti gli incontri, ritenuti opportuni dall'ente socio, per l'esame delle problematiche concernenti la progettazione e la realizzazione dell'opera. Le spese conseguenti a tali incontri sono comprese nel corrispettivo pattuito con la presente convenzione. -----

La società dovrà segnalare tempestivamente all'ente socio, con nota scritta, ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, interferenze con infrastrutture esistenti, etc.. -----

Fino al momento dell'approvazione del progetto definitivo da parte dell'ente socio, la società dovrà introdurre negli elaborati (anche se già prodotti) le modifiche richieste per iscritto dall'ente socio. Tali modifiche non comporteranno corrispettivi aggiuntivi o risarcimenti alla società salvo che comportino la riacquisizione degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'opera: in quest'ultimo caso il corrispettivo dovuto per le modifiche sarà rapportato all'effettiva prestazione resa dalla società. -----

Le eventuali modifiche dell'opera, così come risultante dal progetto esecutivo,

	della presente convenzione, le aree e gli spazi di sua proprietà necessari	
	per la realizzazione dell'opera; -----	
	b) consentire l'eventuale temporanea messa fuori servizio degli acquedotti	
	interessati dai lavori, sulla base di programmi concordati tra le parti; -----	
	c) prestare alla società ogni ragionevole assistenza in relazione	
	all'acquisizione di atti autorizzativi, comunque denominati, di competenza	
	di soggetti terzi, attivandosi nel più breve tempo possibile; -----	
	d) comunicare tempestivamente alla società qualsiasi informazione e/o	
	documentazione pervenutagli in riferimento alla realizzazione dell'opera;	
	e) adottare ogni provvedimento di propria competenza necessario per	
	consentire la realizzazione dell'opera, specificamente richiesto dalla	
	società. -----	
	Art. 5 – Corrispettivo	
	Il corrispettivo per le attività svolte dalla società nell'interesse dell'ente socio	
	è determinato, di comune accordo tra le parti, nel 7,5% (sette virgola cinque	
	per cento) dell'importo dei lavori previsto nel progetto esecutivo dell'opera	
	(esclusi le forniture ed i servizi), oltre all'i.v.a. di legge. -----	
	Art. 6 – Penali e casi di risoluzione	
	Il mancato rispetto del termine indicato all'art. 2 da parte della società	
	comporterà una penale giornaliera a suo carico pari all'1,00‰ (uno virgola	
	zerozero per mille) del corrispettivo pattuito all'art. 5. -----	
	In ogni caso, a prescindere da tale penale, la società sarà ritenuta responsabile	
	di ogni eventuale danno derivante all'ente socio per il mancato rispetto dei	
	tempi di esecuzione indicati all'art. 2, ai sensi dell'art. 1223 Cod. Civ.. sia a	
	titolo di “danno emergente” (quale perdita causata al patrimonio dell'ente	
	pag. 8 di 11	

	socio dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione) che di “lucro cessante”	
	(quale mancato guadagno patrimoniale che l’ente socio avrebbe dovuto	
	conseguire nel caso in cui l’obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta).	
	Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi l’ente socio, ai sensi	
	dell’art. 1456 Cod. Civ., la sospensione dell’esecuzione dei lavori previsti nel	
	progetto esecutivo per un periodo superiore a cento giorni naturali consecutivi	
	salvo che la sospensione sia dovuta ad eventi naturali imprevedibili,	
	imprevisti geologici o statici connessi alle strutture già esistenti di proprietà	
	dell’ente socio o altre circostanze oggettivamente non imputabili alla società.	
	In caso di attivazione di tale clausola risolutiva l’ente socio sarà libero da ogni	
	impegno verso la società, alla quale spetterà unicamente il corrispettivo per le	
	prestazioni effettivamente rese in modo diligente nonché il rimborso delle	
	spese già sostenute all’atto della risoluzione. -----	
	Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi la società, ai sensi	
	dell’art. 1456 Cod. Civ., la realizzazione di una o più delle seguenti	
	circostanze: -----	
	a) nel caso in cui la spesa massima dell’opera indicata all’art. 1 sia	
	insufficiente per la realizzazione dell’opera così come progettata dalla	
	società a seguito delle modifiche richieste dall’ente socio, qualora	
	quest’ultimo non intenda aumentare la spesa massima prevista; -----	
	b) qualunque fatto causato dall’ente socio che ritardi la realizzazione	
	dell’opera (sia in fase progettuale che in quella esecutiva) qualora il	
	ritardo rispetto al programma della società sia superiore a cinquanta giorni	
	naturali consecutivi. -----	
	In caso di attivazione di tale clausola risolutiva la società sarà libera da ogni	
	pag. 9 di 11	

	impegno verso l'ente socio il quale sarà tenuto, in ogni caso, al versamento	
	alla società delle spese già sostenute per la realizzazione dell'opera nonché	
	dell'intero corrispettivo di cui all'art. 5. -----	
	Art. 7 – Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie che insorgessero tra le parti relativamente	
	all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno definite,	
	possibilmente, in via bonaria. In caso di esito negativo del tentativo di	
	composizione bonaria, dette controversie saranno deferite, entro trenta giorni	
	da quello di abbandono del tentativo, ad un collegio arbitrale costituito da tre	
	membri di cui il primo designato dalla società, il secondo dall'ente socio ed il	
	terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo,	
	dal Presidente del Tribunale di Trento. -----	
	Art. 8 – Comunicazioni	
	Tutte le comunicazioni tra le parti formalmente previste nella presente	
	convenzione dovranno avvenire tramite p.e.c. ai seguenti indirizzi: -----	
	➤ per la società: geas@pec.it;-----	
	➤ per l'ente socio: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it. -----	
	Art. 9 – Disposizioni finali	
	Per quanto non previsto nella presente convenzione saranno osservate le	
	disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. -----	
	La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata con	
	sottoscrizione digitale, sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R.	
	131/1986: le spese derivanti dalla registrazione saranno a carico della parte	
	che l'avrà richiesta. -----	
	Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a soggetti terzi i propri	
	pag. 10 di 11	

dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per adempimenti

connessi alla presente convenzione. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

GEAS spa

Comune di San Lorenzo Dorsino

Il Presidente - ing. Valter Paoli

Il Sindaco – sig. Albino Dellaidotti
